

Il Collegio statutario nazionale della Cgil, formato da **Wilma Casavecchia, Enza Severino e Michele Gentile**, ha risposto due giorni fa ai due quesiti della Camusso. Nella Cgil, scrivono, è previsto il diritto al dissenso e “la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione”, ma secondo l’articolo 6 lo Statuto prescrive “l’unicità dell’organizzazione”. Quindi, “prima delle decisioni” si può discutere liberamente in nome del diritto al dissenso, ma “dopo le decisioni degli organismi dirigenti competenti” scatta **il principio della “unicità dell’Organizzazione”** che, a quel punto, è rappresentata dalle decisioni assunte dall’organismo stesso. “Ne consegue – si legge nel testo del Collegio – che comportamenti difformi o assunti in violazione di detti valori rappresentano, una volta accertati, inadempienza statutaria”. Si fa riferimento, quindi, allo Statuto della Cgil, Titolo V, articolo 26 là dove si prescrivono le “sanzioni disciplinari” possibili per l’iscritto. Che, come abbiamo visto, sono di quattro gradi. In quel caso a esprimersi sono i **Comitati di garanzia interregionali** (quello del centro per Landini) e, nel caso di ricorso avverso, il Comitato di Garanzia nazionale.

<http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/02/05/cgil-camusso-chiede-la-scomunica-di-landini-devono-processarlo/869541/>